

DOMANDE E RISPOSTE

Per i profili iniziali l'accertamento delle capacità comportamentali implica necessariamente che la commissione venga integrata da appositi esperti (psicologi, esperti in selezione del personale, ecc.) oppure è sufficiente una valutazione di tali aspetti da parte dei membri della commissione?

L'art. 7, comma 8, del D.P.R. 487/94 prevede che per i profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini, e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. L'articolo 9, dedicato alle commissioni, specifica che *"Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane"* (comma 1). La formulazione dell'articolo fa propendere per il carattere non obbligatorio della presenza delle professionalità indicate nel quesito, sempre che la Commissione sia composta da esperti in grado di valutare anche le capacità comportamentali.

Buongiorno, può accennare ai compensi dei commissari di concorso?

L'art. 18 del D.P.R. 487/94 prevede che i compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso, per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi, sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 13, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (DPCM 24 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10.9.2020). Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali. Tale norma deve essere letta insieme alla modifica di cui all'art. 3, comma 13, della Legge n. 56/2019, operata dal D.L. n. 44/2023 convertito con Legge n. 74/2023, che dispone che le regioni e gli enti locali possono appunto recepire la disciplina dei compensi prevista dallo stesso comma. La formulazione così espressa, che prevede compensi anche per i componenti interni delle commissioni, sembra voler significare l'apertura alla possibilità di retribuire l'ulteriore responsabilità assunta (oltre quella relativa all'ordinario ruolo ricoperto) dai dipendenti pubblici commissari interni e segretari di commissione, come espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel proprio parere n. 77558 del 4 giugno 2021.

Nel caso di commissari interni, è stata recentemente prevista la possibilità di prevedere il compenso?

Vedi risposta domanda precedente. Nel [quaderno ANCI](#), si propende per la soluzione indicata, precisandosi che l'inciso *"nei limiti delle risorse disponibili"* consente agli enti, in particolare a quelli di minori dimensioni, di rimodulare gli importi in relazione alle dimensioni dell'Ente e alle procedure concorsuali svolte.

In Sicilia è possibile procedere con selezioni per soli titoli per tempo determinato? È stata recepita la normativa nazionale?

L'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1993, ha introdotto in Sicilia i concorsi solo per titoli. La norma prevedeva una disciplina transitoria per i tre anni successivi. Successivamente tale termine è stato prorogato diverse volte. L'ultima proroga che ho trovato è del 2010 con legge regionale n. 11. (art. 42, comma 1), con esclusione del personale dell'area medica. Quindi in assenza di proroghe e sulla scorta delle successive norme che regolano la materia, la suddetta norma può ritenersi superata.